



Regolamento elettorale redatto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto consortile Consorzio Tutela Vini DOC Delle Venezia

(approvato in sede di Assemblea ordinaria dei Soci in data 11 dicembre 2024 c/o Cantine Colli Berici di Lonigo)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. In attuazione a quanto previsto dallo Statuto consortile, il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Tutela Vini DOC Delle Venezia.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'Assemblea dei Soci è convocata in base a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto.
3. Il presente Regolamento può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 2 – Attribuzione voti in Assemblea

1. Ai fini delle modalità di voto, a ciascuno associato è assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale direttamente proporzionale alle unità di conto previste dall'articolo 17 dello Statuto, così definite:
 - i. per i Soci produttori di uva: un voto ogni 100 quintali di uva denunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DM 18 luglio 2018;
 - ii. per i Soci vinificatori: un voto ogni 70 ettolitri di vino denunciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DM 18 luglio 2018;
 - iii. per i Soci imbottiglieri: un voto ogni 70 ettolitri di vino imbottigliato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DM 18 luglio 2018.

Articolo 3 – Ammissibilità dei Soci

1. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto consortile sono ammessi al voto i soci che hanno assolto al pagamento dei contributi almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
2. I soci ammessi al voto devono sottoscrivere, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'apposito foglio presenze, nonché esibire un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea nonché il possesso di eventuali deleghe.
3. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe scritte fermo restando che non possono ricevere delega i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
4. Ai sensi dello Statuto consortile, le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.
5. L'esito della votazione è pubblicato nel sito internet del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.



Articolo 4 – Comitato elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto consortile, il Consiglio di Amministrazione nomina, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del proprio mandato, un apposito Comitato elettorale con il compito di applicare le regole e le procedure di cui al presente regolamento.
2. Il Comitato elettorale sarà composto da quattro soci componenti il Consiglio di Amministrazione e deciderà all'unanimità.
3. Il Comitato elettorale, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, informa tramite PEC o raccomandata l'intera compagine sociale delle disposizioni operative e dei requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità al voto dei soci e delle modalità stabilite agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
4. Entro 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea il Comitato elettorale mette a disposizione, mediante affissione nella sede del Consorzio, l'elenco dei soci aventi diritto al voto, suddivisi per le seguenti categorie: produttori, vinificatori e imbottiglieri.
5. Entro la stessa data è altresì affisso presso la sede del Consorzio e comunicato ai soci il numero dei voti spettanti a ciascun socio rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo alla denominazione "Delle Venezie" risultante dalle denunce vendemmiali e di produzione nell'annualità immediatamente precedente l'Assemblea e corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale.
6. Entro il termine di cui al comma 4 il Comitato elettorale invia ai soci aventi diritto di voto comunicazione scritta recante le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per ciascuna categoria e territorio e i relativi nominativi verranno affissi nella sede del Consorzio almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
7. Il Comitato elettorale sottoporrà per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione una lista di candidati.
8. Le eventuali altre liste da sottoporre alla votazione in Assemblea dovranno essere presentate e sottoscritte da almeno il 10% del numero dei soci facenti parte della compagine sociale e comunicate a mezzo Raccomandata R.R. o PEC al Consiglio di Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non ammettere in votazione in Assemblea le liste non corrispondenti alle modalità e ai termini previsti al comma 5 e da quanto previsto dal presente comma.
9. Eventuali reclami avverso la determinazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere presentati al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni dalla pubblicazione, il quale decide entro 2 giorni. La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile.
10. Tutte le comunicazioni del Comitato elettorale ai soci devono essere firmate dal Presidente del Consorzio.



Articolo 5 – Modalità di voto

1. L'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione votando per lista.
2. Il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una propria lista, sulla base della proposta formulata dal Comitato elettorale, e potranno essere presentate altre liste sottoscritte da almeno il 10% del numero dei soci della compagine sociale nei termini e con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 4 del presente Regolamento. Le firme dei soci presentatori delle altre liste verranno autenticate dal Comitato elettorale mediante verifica del documento d'identità dei singoli soci firmatari.
3. Tutte le liste dovranno essere presentate secondo il modello di scheda approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le altre liste dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione mediante Raccomandata R.R. o PEC agli uffici del Consorzio. Nel conteggio dei 10 giorni non si terrà conto né del giorno fissato per l'Assemblea né del giorno per la consegna. Le liste debbono indicare nome, cognome e residenza di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare. Le altre liste verranno sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione, che ne verificherà il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
4. Le liste, a norma dell'articolo 18 dello Statuto, dovranno contenere le candidature di 21 soci divisi per categoria (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri). Ciascuna categoria non potrà essere rappresentata da meno di cinque consiglieri. La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa ed equilibrata rappresentanza per categoria di membri scelti tra i soci della Provincia autonoma di Trento, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto. A ciascuno dei tre territori deve essere garantito in Consiglio almeno un componente per ogni categoria (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri).
5. Per equa ed equilibrata rappresentanza si intende che i componenti delle candidature in Consiglio di Amministrazione dovranno essere in lista assicurando un'equilibrata composizione e un numero congruo rispetto ai soci aventi diritto di voto per categoria e per territorio. Qualora il numero dei soci aventi diritto di voto per categoria di un territorio non consentisse il rispetto dei numeri minimi di rappresentanza fissati al comma 4, i proponenti di lista potranno inserire anche le candidature di soci avente diritto di voto di altri territori, purché appartenenti alla stessa categoria.
6. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione.
7. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto consortile, nel caso in cui un associato svolga contemporaneamente più attività produttive potrà candidarsi nella categoria prevalente o in quella utile ai fini della formazione della lista in cui intende presentare la candidatura.
8. All'atto della presentazione delle candidature dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione da parte di ciascun candidato.
9. Il voto di ciascun socio avente diritto può essere dato solo alla lista scelta mediante il modello di scheda approvato dal Consiglio di Amministrazione e varrà per il cumulo delle quote di cui è titolare a norma dell'articolo 17 dello Statuto.



Articolo 6 – Nomina del Collegio Sindacale

1. Per l'elezione del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione propone una lista di 3 Sindaci e 3 supplenti aventi i requisiti di legge.
2. L'Assemblea può proporre ulteriori candidati, aventi i medesimi requisiti ai fini della nomina del Collegio Sindacale.
3. La nomina del Collegio Sindacale viene approvato con voto a maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Articolo 7 – Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è presieduto da un Presidente e due o più scrutatori, uno dei quali con funzione di segretario, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.
2. Gli scrutatori potranno essere scelti anche tra non soci.
3. Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. La decisione del seggio elettorale è inappellabile.

Articolo 8 – Schede elettorali

1. L'Assemblea elettiva può esprimere tramite la scheda elettorale approvata dal Consiglio di Amministrazione il proprio voto solo per lista.
2. Le schede elettorali, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate da un Sindaco e da uno scrutatore.
3. Le schede sono nulle se contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere incerta l'attribuzione del voto.

Articolo 9 – Elezioni alle cariche sociali

1. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il neoeletto Consiglio di Amministrazione è convocato per la prima volta, entro 30 giorni dalla sua elezione, dal Consigliere più anziano. Nella prima seduta elegge il Presidente e i Vice Presidenti.
3. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto consortile, qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria e territorio amministrativo del consigliere uscente da sottoporre a ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva.

Articolo 10 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal seguente regolamento si rinvia allo Statuto consortile ed a quanto previsto dai termini di legge.